

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96

Il Commissario Straordinario,

- visto il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 28 del 9.08.2001;
 - considerato che per mero errore materiale all'art. 14, comma 10.1, del suddetto Codice è stata indicata la lettera g) in luogo della lettera f);
 - ritenuta la necessità di rettificare il testo del citato art. 14, comma 10.1;
- ha provveduto ad adottare il testo corretto dell'art. 14 comma 10.1 del Codice di Giustizia Sportiva qui di seguito indicato:

Art. 14

Omissis

- 10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) d), **f)**, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

Omissis

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci